

Al Sindaco

Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n.267/2000 si sono palesate alcune difficoltà per il sanzionamento delle violazioni alle norme dei regolamenti comunali ed alle ordinanze emanate per la loro applicazione - per le sanzioni non direttamente previste da norme di legge - in merito all'individuazione della normativa cui fare riferimento, stante l'abrogazione dell'art.106 del R.D. n.383/1934 che in precedenza costituiva la fonte generale di detto potere sanzionatorio. Vale la pena ricordare che la questione era stata interpretata in senso divergente dal Ministero dell'interno (nota 7 marzo 2001, n.163/1-bis/11/L.142) e dal Consiglio di Stato (parere 17 ottobre 2001 n.885/2001): il primo si era espresso sostenendo che tale potestà trova fondamento nel generale potere regolamentare dell'ente locale, potestà riconosciuta e rinforzata, peraltro, dal nuovo testo dell'art.117 Cost., che, per le funzioni attribuite agli stessi enti, la riconosce in modo pieno; per il secondo, invece, l'art.23 Cost., richiamando la necessità della previsione legislativa per imporre prestazioni patrimoniali al cittadino, precludeva la comminazione di sanzioni amministrative basate esclusivamente su disposizioni di fonti normative secondarie come i regolamenti comunali.

L'art.7 della legge 16 gennaio 2003 n.3, ha posto fine alla cennata questione, stabilendo che *“salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro”*. Pertanto, nel silenzio della legge, le violazioni ai regolamenti locali sono punibili con la sanzione indicata dalla norma ora riportata; peraltro si ritiene

necessario adeguare od integrare i regolamenti vigenti in base al nuovo disposto, con apposite deliberazioni consiliari.

I RITARDI NEI PAGAMENTI DA E VERSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Con il D.Lgs. 9 ottobre 2002 n.231, è stata data attuazione alla direttiva comunitaria 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, applicabile anche a quelle in cui è parte una pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti locali. Questi ultimi vi sono pertanto soggetti sia in qualità di creditori che come debitori.

Le linee guida del provvedimento prevedono, in via sintetica, la debenza degli interessi moratori nel caso di mancato pagamento entro il termine prestabilito; se il termine non è stabilito nel contratto gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o prestazioni, ovvero della fattura; il saggio degli interessi applicabili è pari all'Euribor semestrale maggiorato di 7 punti percentuali. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile; i costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.

In relazione alle posizioni debitorie occorre segnalare che il Ministero dell'economia e delle finanze, con circolare 14 gennaio 2003 n.1 (in G.U. 24 gennaio 2003 n.19) – indirizzata alle amministrazioni statali ma il cui contenuto è certamente d'interesse anche per gli enti locali – ha precisato che in conseguenza del predetto decreto i dirigenti/funzionari addetti ai centri di responsabilità deputati agli acquisti debbano adottare comportamenti ed iniziative per velocizzare il sistema dei pagamenti relativo alle forniture di beni e servizi “pena l'aggravio di oneri per la finanza pubblica comportanti accertamento di responsabilità per danno all'erario”. Gli stessi criteri non possono che ritenersi estensibili anche ai crediti vantati dall'ente, richiamando pertanto la necessità di utilizzare le forme e gli strumenti più efficaci per

l'esazione delle entrate di natura extratributaria dell'ente, per la cui riscossione coattiva, si ricorda, è utilizzabile il ruolo ai sensi dell'art.17, c.3, del D.Lgs. n.46/1999.

Si ritiene altresì utile rilevare che il Ministero, tenuto conto che il D.Lgs. n. 231/2002 riserva alle parti la facoltà di concordare per iscritto un termine di pagamento superiore a quello indicato dal medesimo e un saggio di interessi diverso da quello previsto dallo stesso decreto (salvo il limite della nullità delle condizioni gravemente inique nei confronti del creditore), invita i dirigenti/funzionari a valutare l'opportunità di prevedere nei bandi di gara e nelle convenzioni, condizioni differenti da quelle legali salvaguardando, da un lato, la sostanziale *par condicio* tra le parti e, dall'altro, le esigenze di carattere organizzativo dell'amministrazione debitrice.

LA RECENTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Negli ultimi mesi dell'anno 2002 la Corte di Cassazione si è pronunciata, attraverso alcune sentenze di seguito sinteticamente richiamate, in merito ad aspetti particolarmente rilevanti anche in materia di fiscalità locale.

Tosap

Con sentenza 1° ottobre 2002 n.14133, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ribadito la natura della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, tributo applicabile alle aree facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, ed a quelle del loro patrimonio disponibile gravate da servitù di uso pubblico ex art.38, D.Lgs. n.507/1993. Conseguentemente l'occupazione abusiva di un'area appartenente al patrimonio disponibile dell'ente (non gravata da servitù pubblica) non ha natura di entrata tributaria ma costituisce un provento di carattere patrimoniale. Da ciò discende, fra l'altro, che la relativa controversia non è di competenza delle Commissioni tributarie di cui al D.Lgs. n.546/1992, ma appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Interessi su rimborsi

Le Sezioni Unite della Corte (sentenza 4 ottobre 2002, n.14274), hanno precisato che appartiene alla giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie non solo la cognizione dell'obbligazione principale in materia di tributi e di quella concernente la corresponsione degli interessi, anche anatocistici, sugli importi versati per tale causa, ma le stesse sono competenti anche in ordine alla domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno da svalutazione monetaria sulla somma indebitamente versata e trattenuta dall'ente impositore. Infatti, occorre tener presente che la Commissione tributaria ha gli stessi poteri istruttori del giudice civile per l'accertamento e la valutazione del rapporto, e che non sussistono disposizioni che ne limitano la competenza in relazione ai diritti patrimoniali consequenziali.

Sanzioni pecuniarie ed errore sull'interpretazione della norma

La sezione tributaria della Corte, con sentenza 9 dicembre 2002 n.17515, si è espressa in merito all'applicazione delle sanzioni pecuniarie per violazioni connesse a comportamenti fondati su pronunce giurisprudenziali poi superate da altre di senso contrario. Più precisamente è stato ritenuto che in relazione al comportamento adottato dal contribuente in presenza di un orientamento giurisprudenziale escludente l'assoggettamento a tassazione di un provento (ovvero di un immobile), orientamento solo successivamente superato da altre pronunce, siano constatabili le condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria richiamate dagli artt.8 del D.Lgs. n.546/1992, e 6, c.2, del D.Lgs. n.472/1997. Tale situazione è, pertanto, rilevante al fine di escludere l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per obiettive condizioni di incertezza sull'applicazione della norma.

Notificazione atto impositivo

Con sentenza 12 dicembre 2002 n. 17762, la sezione tributaria della Corte si è espressa ritenendo che la notificazione dell'avviso di accertamento tributario (nel caso di specie in materia di Invim) affetta da nullità è sanata, con effetto *ex tunc*, dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso lo stesso avviso. Ciò tenuto conto:

- della natura di *provocatio ad opponendum* dell'atto, cioè che la sua notifica è preordinata all'eventuale impugnazione, e che quindi lo scopo della notificazione è raggiunto qualora il contribuente lo abbia validamente impugnato;
- dell'art.160 c.p.c. (applicabile in materia di Invim), il quale prevede, appunto, che la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo.

Nello stesso senso la Corte di Cassazione si è, peraltro, pronunciata di recente in altre occasioni (11 marzo 2002 n.3513, e 9 dicembre 2002 n.17501. E' però necessario precisare che vi è un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato (fra le meno recenti cfr. 12 aprile 1984 n.2358) di senso opposto, per il quale tutti gli adempimenti prescritti dall'art.140 c.p.c. sono essenziali per la costituzione della fattispecie notificatoria: la mancanza o tardività di uno qualsiasi di loro viene, quindi, a configurare un vizio procedimentale che comporta la nullità della notifica precludendo ogni ipotesi di sanatoria, ivi compresa quella correlata alla successiva proposizione del reclamo da parte del contribuente.

Cordiali saluti.

Gennaio 2003